

# E.B.T.I

## Ente Bilaterale Terziario Italiano

### Commissione di interpretazione contrattuale

#### Parere sulla contribuzione ex L. 166/91 relativa al contributo di solidarietà'

La Commissione nazionale di interpretazione contrattuale di E.B.T.I. con riferimento alle domande poste relativamente alla contribuzione al fondo di solidarietà INPS (L. 166/90) relativamente ai contributi :  
VISTO il TUIR Art. 51 co.2 lett.f  
VISTA la L. 166/91

#### **PREMESSO**

a) Che datori di lavoro e dipendenti concorrono al funzionamento dell'E.B.T.I. come previsto dai CCNL sottoscritti tra FEDIMPRESE- F.A.M.A.R. - S.NA.P.E.L. secondo le seguenti contribuzioni:

#### **1) Per tutte le categorie di lavoratori:**

##### **A carico dell'azienda per ogni lavoratore::**

1) 0,40%/mese a carico dell'Azienda come quota Ente Bilaterale per singolo lavoratore

##### **A carico di ogni lavoratore:**

0,10%/mese a carico di ogni lavoratore dipendente.

Oppure

#### **2) Per tutte le categorie di lavoratori:**

##### **A carico dell'azienda per ogni lavoratore:**

1) € 15,00/mese a carico dell'Azienda come quota Ente Bilaterale per singolo lavoratore (per le aziende con più di 20 dipendenti la quota sarà di € 10,00/mese per singolo lavoratore)

##### **A carico di ogni lavoratore:**

€ 5,00/mese a carico del lavoratore dipendente come quota Ente Bilaterale.

b) che le quote versate dai lavoratori non concorrono a formare imponibile previdenziale, e le quote versate dai datori di lavoro sono esenti sia da contribuzione fiscale che da ritenuta previdenziale;

c) Che i datori di lavoro devono obbligatoriamente versare ai dipendenti un contributo per prestazioni integrative/assicurative al SSN e qualora questo non fosse previsto E.B.T.I. ha predisposto l'integrazione al SSN come di seguito indicato:

**3) Per i lavoratori interessati € 18,00/mese a carico dell'Azienda per ogni lavoratore con contratto superiore ai 12 mesi, come quota SSN – Integr. Servizio Sanitario Nazionale lavoro sono esenti sia da contribuzione fiscale che da ritenuta previdenziale**

d) Che il contributo annuale di € 216,00 per prestazioni integrative/assicurative al SSN e' esente sia da contribuzione fiscale che da ritenuta previdenziale;

e) Che le quote a carico di datore di lavoro e azienda concorreranno a formare l'importo esentabile entro l'anno in relazione ai parametri stabiliti dalla legge;

Tutto ciò premesso:

**si ritiene che tutte le somme sopra premesse, siano assoggettate al contributo di solidarietà del 10%.**

**La Commissione di interpretazione contrattuale**

